

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MILANO & PARTNERS

Art. 1 - Denominazione e durata

È costituita, tra il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (nel prosieguo del testo CCIAA di Milano), l'Associazione "Milano & Partners" (di seguito, Associazione), una libera Associazione apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. II, art. 14 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

I fondatori si impegnano fin d'ora a richiedere il riconoscimento dell'Associazione.

Art. 2 - Sede legale

La sede legale dell'Associazione Milano & Partners in Milano.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- individuare il processo e l'agenda di trasformazione per rendere Milano sempre più città intelligente o "smart", secondo l'accezione della Commissione Europea espressa nei suoi diversi strumenti e comunicazioni, compresa la strategia Europa 2020 ed i suoi successivi sviluppi;
- promuovere la città di Milano a livello internazionale e favorire l'attrazione di turisti, capitale umano ed imprese estere;
- coinvolgere portatori di interesse quali le istituzioni, le università ed enti di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e la Società civile;
- Individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine, avendo come obiettivo:
 - a) il miglioramento della reputazione della Città e della capacità competitiva degli Enti e delle imprese milanesi attraverso la promozione di un brand unico della città di Milano;
 - b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della capacità competitiva delle imprese milanesi la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e la diffusione di infrastrutture e strumenti tecnologici innovativi volti ad ottimizzare l'uso delle risorse;
 - c) la comunicazione dell'offerta della città di Milano con strumenti innovativi e capaci di intercettare un'utenza internazionale;
 - d) lo sviluppo dell'economia turistica della città di Milano, l'ampliamento del bacino di lavoratori altamente qualificati e degli studenti universitari internazionali, l'incremento di progetti di investimenti diretti esteri;

- e) il ricorso a una pianificazione intelligente che faccia sì che i diversi strumenti pubblici e privati siano orientati verso un obiettivo comune;
- f) l'individuazione di strumenti normativi, legislativi e regolamentari che consentano la partecipazione a bandi, il miglior governo e realizzazione di una città più attrattiva;
- g) la partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali correlati ai precedenti temi, in collaborazione con gli associati, altri enti e organizzazioni;
- h) l'attuazione dei progetti dell'Associazione e la promozione dei progetti da parte dei soci;
- i) la collaborazione con gli enti e le aziende che vorranno partecipare all'attività dell'Associazione per valorizzare il brand della città di Milano;
- j) sviluppare una specifica attività di ricerca analitica e qualitativa, di benchmarking e di scambio delle migliori prassi con interlocutori internazionali;
- k) la realizzazione di un convention bureau al servizio degli operatori del territorio.

L'Associazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, eventi culturali, scientifici, artistici, sportivi, commerciali, sociali, istituzionali, idonei a realizzare gli obiettivi di cui sopra, pubblicazioni e in genere tutte le attività utili e conformi al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti di legge, per perseguire le finalità statutarie. La Società potrà in particolare svolgere attività strumentali e connesse al raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 4 - Soci

Possono diventare Soci coloro – persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private - che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si dividono in due categorie:

- Soci fondatori: il Comune di Milano e la CCIAA di Milano;
- Soci ordinari: persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ordinaria stabilita dall'Assemblea, in denaro o in natura, purché suscettibile di quantificazione economica, nonché l'eventuale maggiorazione straordinaria stabilita anch'essa dall'Assemblea; le università non sono tenute al versamento della predetta quota annuale ed eventuale maggiorazione.

L'Assemblea può prevedere l'istituzione di altre categorie di soci quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

I soci, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, hanno le medesime prerogative in merito all'esercizio dei diritti associativi dei Soci ordinari.

L'ammissione dei nuovi Soci avviene, su domanda dell'interessato, con deliberazione discrezionale e motivata dell'Assemblea, comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti, anche di onorabilità, previamente stabiliti dalla medesima.

Art. 5 - Comportamento dei soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio al perseguimento degli scopi o al patrimonio dell'Associazione medesima, l'Assemblea potrà deliberare, in relazione alla gravità del comportamento, l'applicazione delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 6 - Diritto di voto

I soci fondatori hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni.

Tutte le altre categorie di Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione dei bilanci, solo se in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta.

Ogni Socio non può essere delegato a rappresentare più di tre Soci.

Art. 7 - Recesso, decadenza, sospensione ed espulsione

Recesso: un Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Decadenza: è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, in caso di accertata perdita dei requisiti per l'ammissione.

Sospensione: un ritardo di tre mesi nel pagamento della quota associativa annuale e/o della maggiorazione eventualmente prevista, comporta la sospensione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dai diritti derivanti dall'appartenenza all'Associazione fino alla data della regolarizzazione.

Espulsione: se il ritardo nel pagamento della quota associativa annuale e/o della maggiorazione eventualmente prevista è superiore a sei mesi, il membro potrà essere espulso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'espulsione può essere altresì deliberata dall'Assemblea dei soci per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o danneggino l'immagine dell'Associazione stessa.

I Soci recedenti, espulsi o che, comunque, abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, debbono versare le quote ordinarie, maggiorate e/o i contributi dell'esercizio in corso e/o ai quali si erano obbligati. Gli stessi, inoltre, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Patrimonio - Risorse e contributi

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo, espressamente destinato a patrimonio dal Consiglio Direttivo.

Le risorse per la gestione della attività dell'Associazione sono costituite (purché non destinate a patrimonio) da:

- beni, immobili e mobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- quote associative;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- fondi di riserva rappresentati dagli avanzi di gestione;
- ogni altro tipo di entrate.

Art. 9 - Anno finanziario e bilanci

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione con la relazione dell'organo di revisione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. (cfr. ex art. 8, comma 4).

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente Onorario dell'Associazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo espressione dei Soci fondatori (il Comune, nella persona di un rappresentante designato dal Sindaco pro tempore della Città di Milano e la Camera di Commercio nella persona del Presidente pro tempore della CCIAA o di un rappresentante da questi designato);
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Revisione;

- il Comitato Strategico.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota.

Le diverse categorie di Soci hanno potere di voto secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che vi provvede ogni qualvolta lo ritenga e comunque almeno una volta l'anno, entro il termine di cui all'art. 9 del presente Statuto, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata dal Presidente:

1. su richiesta del Consiglio Direttivo;
2. su richiesta di almeno un decimo degli associati;
3. qualora lo richieda l'Organo di Revisione.

In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In entrambi i casi - prima e seconda convocazione - l'Assemblea non è valida se non sono presenti tutti i rappresentanti dei Soci fondatori.

L'Assemblea validamente costituita delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo per i provvedimenti di cui agli artt. 14, 19, 21 per cui sono necessari i tre quarti e comunque con il voto favorevole dei Soci fondatori.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea con qualsiasi modalità che garantisca la verifica dell'avvenuta ricezione da parte dei soci. Della convocazione si potrà dare pubblicità sui siti internet istituzionali dei Soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da questi nominato, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Al verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

I bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei soci fondatori.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo sulla base delle designazioni espresse dai Soci;
- nomina il Revisore unico, stabilendone il compenso;
- nomina il Comitato Strategico;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- può prevedere, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, ulteriori categorie di Soci;
- stabilisce le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie di cui al precedente art. 4, nonché gli eventuali ulteriori requisiti, anche di onorabilità, per l'ammissione;
- delibera in merito all'ammissione di nuovi Soci, nonché alla decadenza, all'espulsione ed all'eventuale applicazione di sanzioni ai Soci;
- approva l'eventuale Regolamento interno ed il Regolamento di cui al successivo art. 22;
- delibera in merito all'eventuale revoca del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera su ogni altra materia demandata alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale trasformazione o scioglimento - con devoluzione del patrimonio e nomina del Liquidatore - dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente Onorario dell'Associazione è di diritto il Sindaco pro tempore del Comune di Milano, in rappresentanza di tutti gli attori coinvolti nel processo di trasformazione per rendere Milano una città sempre più attrattiva e "smart". La carica di Presidente dell'Associazione è meramente onorifica ed esclude ogni e qualsiasi potere di gestione ovvero di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto per tre anni, resta in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno del suo mandato. Esso è composto da un massimo di 5 componenti e precisamente:

- un rappresentante designato da ciascuno dei Soci fondatori Comune di Milano e CCIAA di Milano (tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo);
- un membro eletto dall'Assemblea nell'ambito di una terna di soggetti designati congiuntamente dai Soci Fondatori Comune di Milano e CCIAA di Milano;
- fino a due membri, nominati dall'Assemblea su designazione degli altri Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono nominati i rappresentanti dei soci fondatori.

Gli altri Consiglieri verranno nominati successivamente e rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza dei rappresentanti dei Soci fondatori e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Direttore (se nominato dal Consiglio Direttivo) partecipa in qualità di Segretario alle sedute del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di tre quarti dei Soci e voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualunque causa di tre consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - I compiti del Consiglio

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative e gli atti necessari, utili ed opportuni;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio proponendo all'Assemblea gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Direttore dell'Associazione, determinandone l'eventuale compenso, per un periodo non eccedente il termine del proprio mandato, attribuendo allo stesso funzioni gestionali e poteri di rappresentanza.

L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati e gruppi di specialisti a sua discrezione con lo scopo di promuovere gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca l'Assemblea dei Soci e:

- a) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione. Fino all'eventuale nomina del Direttore firma anche gli atti di ordinaria amministrazione;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste dallo Statuto;
- c) sovrintende all'esecuzione delle decisioni da parte del Direttore, se nominato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è da identificarsi, in fase di costituzione dell'Associazione, nel delegato del Comune di Milano nominato dal Sindaco pro tempore della Città di Milano; tale carica, alla scadenza del primo mandato, sarà assunta dal Presidente pro tempore della CCIAA di Milano o da un suo delegato.

La carica di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo compete ad uno dei Soci fondatori diverso da quello che esprime il Presidente del Consiglio Direttivo.

Per i mandati successivi le cariche di Presidente del Consiglio Direttivo e di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo sono attribuite al soggetto designato da ogni socio fondatore sulla base del principio dell'alternanza nella funzione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.

Art. 17 – Organo di revisione

L'Organo di revisione è composto da un Revisore unico, nominato dall'Assemblea, che resta in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno del suo mandato

L'Organo di revisione esercita il controllo sulla contabilità sociale, verifica le situazioni di cassa e i bilanci e ne riferisce i risultati all'Assemblea; egli può, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, qualora riscontri delle irregolarità nella gestione sociale.

Art. 18 - Il Comitato Strategico

Il Comitato Strategico è un Organo di consultazione per supportare le scelte e gli indirizzi dell'Associazione sui vari progetti; a tal fine formula proposte e pareri.

Il Comitato Strategico è composto da un numero dispari di membri, compreso tra tre e quindici, oltre al Vice Presidente ed il Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede.

I componenti del Comitato Strategico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati membri del Comitato Strategico solamente soggetti designati da Soci dell'Associazione, diversi dai fondatori, che siano in regola con il pagamento delle quote associative di ammontare complessivo superiore alla soglia determinata dall'Assemblea.

Il Direttore, se nominato, partecipa in qualità di Segretario, alle riunioni del Comitato Strategico.

Il Comitato Strategico può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute soggetti esterni ove sia utile o necessario acquisire contributi tecnico specialistici.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 21 c.c., con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e, comunque, con voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Lo scioglimento potrà essere necessario qualora intervenissero eventi tali da impedire il raggiungimento delle finalità associative o qualora i Soci lo ritenessero opportuno.

Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere, sentito il Revisore Unico, destinato a fini di pubblica utilità.

I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti.

Art. 20 – Compensi

Le cariche di membro degli Organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Organo di revisione, sono gratuite.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Qualsiasi modifica del presente Statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed adottata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Art. 22 – Partecipazione telematica

È ammessa la partecipazione alle sedute degli Organi dell'Associazione anche per via telematica, secondo modalità che consentano comunque l'identificazione dei partecipanti ed agli stessi di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti; le modalità e condizioni di dettaglio possono essere definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Le sedute si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'adunanza.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 – Varie

Ogni eventuale Controversia dovesse insorgere tra l'Associazione ed i Soci ovvero tra i Soci stessi sarà preliminarmente sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Camera Arbitrale della CCIAA di Milano.

Nel caso il predetto tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le suddette controversie saranno risolte mediante ricorso all'Autorità giudiziaria; in questo caso sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

F.to Marco Pogliani

F.to Renata Mariella notaio